



**TRIBUNALE DI CATANZARO**  
**Prima sezione civile**

---

**Procedimento di accordo di composizione della crisi ex L. n. 3/2012 – n. 1122/2017**

**v.g.**

Il Giudice delegato, dr.ssa Song Damiani,  
letti gli atti ed esaminata la documentazione allegata;  
ha emesso il seguente

**DECRETO**

Nel procedimento iscritto al n. 1122 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2017, trattenuto in decisione all'udienza del 16.01.2019 e avente ad oggetto: omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da CRISTOFARO Luigi, nato a Catanzaro il 10.09.1977, ed ivi residente al Viale dei Normanni, 33, (C.F. CRSLGU77P10C352Y)

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 11.10.2017, Cristofaro Luigi depositava proposta di accordo, ai sensi degli artt. 7 e seguenti L. n. 3/2012, elaborata con l'ausilio del dott. Domenico Raimondi, professionista nominato in sostituzione dell'O.C.C. *ratione temporis*, e la prescritta documentazione tra cui la relazione con cui detto professionista ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione medesima.

Faceva presente che la situazione di sovraindebitamento era riconducibile alla crisi sopraggiunta dovuta all'attività svolta dal ricorrente medesimo di commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare (prodotti ittici freschi e congelati, scatolame ed alimentari), aperta il 12.06.03 con sede in Via Degli Svevi, n. 91/93, n. iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Catanzaro n. 02575600792 – n. REA CZ – 170094 e chiusa in data 11.05.2006. Successivamente, in data 30.05.06, il ricorrente ha intrapreso una nuova attività nel settore della fabbricazione e commercio di strutture metalliche e parti assemblate di strutture, in qualità di titolare dell'impresa Artigiana “*Sider di CRISTOFARO Luigi*” con sede in Catanzaro, Via Carlo V n. 73 – p.iva n.02709310797, ma anche detta attività subiva la crisi del settore edilizio e veniva chiusa in data 21.10.2008. A ciò si aggiungeva la separazione personale dalla coniuge che ha comportato ulteriori perdite economiche e la necessità di affrontare nuove spese per l'alloggio personale.

Alla udienza del 18.01.2018, fissata con decreto ai sensi dell'art. 10 l.cit., per l'omologazione dell'accordo, veniva disposto un rinvio al fine di verificare l'avvenuta comunicazione del decreto all'Agenzia delle Entrate.

Alla successiva udienza dell'1.02.2018 il professionista nominato in sostituzione dell'O.C.C. dott. Domenico Raimondi, viste le contestazioni mosse da alcuni creditori,



chiedeva un rinvio per depositare nuova relazione con il ricalcolo delle rate e il procedimento veniva rinviato al 4.10.2018.

Nelle more, con provvedimento del 9.10.2018, veniva designato nuovo Giudice delegato nella persona della scrivente e fissata udienza per il 14.11.2018. A detta udienza i creditori presenti si riportavano alle censure già in atti e il ricorrente chiedeva l'omologazione dell'accordo così come modificato. Veniva poi revocato l'incarico al dott. Raimondi su richiesta del ricorrente e nominata in sostituzione la dott.ssa Mena Benincasa al fine di provvedere alle comunicazioni di rito.

Infine, all'udienza del 16.01.2019 effettuate le comunicazioni di rito, il ricorrente chiedeva l'omologa dell'accordo, il professionista si riportava alla propria relazione, i creditori alle osservazioni già in atti e il tribunale riservava la decisione.

All'esito dell'udienza il Tribunale si riservava di decidere.

\* \* \*

Accertata nuovamente in capo al ricorrente la sussistenza dei presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), b) e c) L. n. 3/2012 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori nonché la completezza della documentazione depositata a corredo della proposta ex art. 9;

letta la relazione del professionista in ordine alla fattibilità dell'accordo, anche successivamente alla integrazione con il ricalcolo delle rate depositata in data 28.08.2018; tenuto conto che i creditori che hanno espresso parere sfavorevole rappresentano il 27,67% dei crediti ammessi al voto e, nonostante i pareri sfavorevoli sopra richiamati, il *quorum* si può considerare raggiunto, non avendo gli ulteriori creditori, rappresentanti il 72,32%, espresso parere alcuno, maturando così il c.d. silenzio-assenso; riportati, per completezza, di seguito i termini e le modalità di pagamento di cui all'accordo:

*“L'importo mensile che potrà essere messo a disposizione dei creditori è stimato in € 200,00 somma residuante dalla differenza delle entrate mensili lorde ed il reddito netto mensile detratte le trattenute dovute a titolo di assegno di mantenimento per la figlia minore, pari ad €. 250,00, quelle obbligatorie per tassazione e trattenute varie e le spese di sostentamento familiare, stimate, come detto, in circa € 1.100,00/1.200,00 mensili.*

*Inoltre, nel presente riparto dovrà essere incluso il compenso del Professionista incaricato dal Tribunale e calcolato sulla base del decreto 24 settembre 2014, n. 202 e che ammonta ad € 500,00 oltre oneri di legge.*

*Il pagamento dei creditori compreso il sottoscritto Professionista delegato, avrà inizio decorsi 90 giorni dal Decreto di Omologazione del piano proposto, come da riparto delle rate sotto indicato, con indicazione delle prime 3 rate in favore del sottoscritto.*

*Si precisa, inoltre, che i pagamenti avverranno con rate mensili a mezzo bonifico con scadenza l'ultimo giorno di ogni mese come da prospetto allegato sulla base delle tempistiche anzidette.*

*Tanto premesso, si propone il seguente accordo di ristrutturazione del debito per la Composizione della Crisi che avrà decorrenza dalla data di omologa del presente piano, con pagamento dei creditori nei tempi*



sopradetti e che consente di comporre le ragioni del ceto creditorio nella misura di € 16.763,14, oltre il compenso del Professionista incaricato calcolato ai sensi dell'art. 15, comma 9, L. 3/12 in € 500,00, oltre oneri di legge, per un totale di €. 634,40, anche esso inserito nell'accordo.

L'accordo prevede la soddisfazione dei debiti con la falcidia del 95% detratti gli interessi di cui sopra secondo le seguenti percentuali:

Creditore	Credito	Percentuale	Proposta
[REDACTED]	€ 206.951,12	5%	€ 10.347,56
[REDACTED]	€. 64.008,80	5%	€ 3.200,44;
[REDACTED]	€. 19.296,00	5%	€ 964,80
[REDACTED]	€. 10.619,15	5%	€ 530,96
[REDACTED]	€. 6.783,48	5%	€. 339,17
[REDACTED]	€ 4.791,99	5% (della sorte capitale di 4.791,99)	€ 239,60
[REDACTED]	€. 4.068,87	5%	€ 203,44
[REDACTED]	€. 3.233,02	5%	€. 161,65
[REDACTED]	€ 2.235,90	5%	€ 111,80
[REDACTED]	€. 1.800,00	5%	€. 90,00
[REDACTED]	€ 1.563,07	5%	€ 78,15
[REDACTED]	€ 8.534,57	5%	€ 426,73
[REDACTED]	€. 1.176,80	5%	€ 58,84

Il tutto, in ogni caso, sino alla concorrenza massima della somma complessiva di € **16.763,14** (oltre compensi OCC pari a complessivi € **634,40**), ripartito come da piano dei pagamenti di cui alle pagg. 12, 13 e 14 della proposta di accordo depositata in data 28.08.2018.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Catanzaro, pronunciando sulla domanda di dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da CRISTOFARO Luigi, iscritto al n. 1122/2017 v.g., così provvede:

1. omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da CRISTOFARO Luigi, nato a Catanzaro il 10.09.1977, ed ivi residente al Viale dei Normanni, 33, (C.F. CRSLGU77P10C352Y), disponendo che il debitore lo adempia nei tempi e nei modi ivi previsti sotto la sorveglianza della dott.ssa Mena Benincasa, professionista nominato in sostituzione dell'O.C.C.;
2. liquida in favore del dott. Domenico Raimondi, professionista nominato in sostituzione dell'O.C.C., a titolo di compenso la somma di € 500,00 oltre rimborso forfetario i.v.a. e c.a.p. come da accordo proposto;
3. liquida in favore della dott.ssa Mena Benincasa, professionista nominato in sostituzione dell'O.C.C., a seguito di revoca del precedente professionista, a titolo di compenso la somma di € 300,00 oltre rimborso forfetario i.v.a. e c.a.p. che si pongono a carico del ricorrente;



4. attribuisce al predetto professionista i poteri di vigilanza e le facoltà di cui all'art. 13 L. n.3/2012 disponendo altresì che riferisca al Giudice l'avvenuta integrale esecuzione dell'accordo;
5. dispone che il presente decreto sia pubblicato sul sito internet del Tribunale di Catanzaro nell'apposita sezione e nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A..

Catanzaro, lì 18 marzo 2019

Il Giudice delegato  
Dott.ssa Song Damiani

